

**Legge
sull'ordine pubblico
(LORP)**

(del 23 novembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell'ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.

Infrazioni

a) di competenza del municipio

Art. 2 ¹Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:

- a) praticano l'accattonaggio;
- b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
- c) omettono, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
- d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
- e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
- f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
- g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
- h) praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;
- i) dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico;
- l) obbligano, costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico.

²Il divieto di cui al capoverso 1 lettere i) e l) non si applica nel caso di uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all'esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari per motivi di salute, di sicurezza o di pratica sportiva, oppure in caso di usi e costumi locali in occasione di feste e manifestazioni religiose, culturali, artistiche, ricreative o commemorative.

b) di competenza del ministero pubblico

Art. 3 Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente:

- a) sparano con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali da creare pericolo pubblico;
- b) spargono su suolo pubblico o privato sostanze velenose od altri preparati allo scopo di far soffrire o perire animali selvatici o domestici.

c) di competenza della magistratura dei minorenni

Art. 4 Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni.

Ammontare della multa

Art. 5 ¹Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10'000.– franchi.

²La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

Procedura e rimedi giuridici

Art. 6 ¹La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

- a) dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all'articolo 2;
- b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all'articolo 3;
- c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

²I municipi trasmettono d'ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell'articolo 2.

Direttive di applicazione

Art. 7 Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all'indirizzo delle autorità comunali.

Abrogazione

Art. 8 La legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.

Norma transitoria

Art. 9 Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore.

Entrata in vigore

Art. 10 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.¹

³Con l'entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

Pubblicata nel BU **2016**, 194.

¹ Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 194.